




Comune di Ozieri
Provincia di Sassari
SERVIZIO PROTOCOLLO
Protocollo ARRIVO
N. 0026956
Del 05-11-2021
Categoria 7 Classe 12 Fasc.



PIANO LOCALE UNITARIO
DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Prot. n. del



ASLSassari

Distretto Sanitario di Ozieri

Provincia di Sassari

Bando pubblico per accedere al beneficio "reddito di inclusione sociale" di cui alla l.r. n.18/2016 e alle misure per interventi di contrasto alla pandemia covid-19 - triennio 2021-2023 - anno 2021.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau";
- art. 4, comma 11, della Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 "Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie.";
- art. 7, commi 3 e 4, della Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 "Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio.";
- art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 "Legge di stabilità 2021".
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. **34/25** del **11.08.2021** che approva in via definitiva, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 18/2016, la deliberazione della Giunta Regionale n. **23/26** del **22.06.2021** recante "Linee guida per il triennio 2021-2023 - Concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.

RENDE NOTO

Che, con propria determinazione n. **623** del **05/11/2021** è stato approvato il Bando, la modulistica e sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande REIS 2021 e che il termine per la presentazione delle stesse è fissato alle ore **13:00** del **18.11.2021**.

PARTE PRIMA - REIS

ART.1) PRINCIPI REGIONALI E REQUISITI DI ACCESSO - REIS

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art.6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati all'articolo 5) di questo Regolamento.

REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA:

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti di cittadinanza e residenza:

a) Cittadinanza:

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri;

oppure

- Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

oppure

- Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

oppure

- Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).

b) Residenza

- Essere residenti nei Comuni di Ozieri, Benetutti, Esporlatu, Tula.
- Almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente in Sardegna da almeno 24 mesi (2 anni) al momento della presentazione della domanda (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 2 "Requisiti e condizioni di accesso").

Si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 "Requisiti e condizioni di accesso"). Per emigrato di ritorno si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra Regione o altro Stato, faccia rientro in Sardegna.

REQUISITI FAMILIARI ED ECONOMICI:

Per accedere al REIS il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a euro 12.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

ART.2) INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA (Rdc) e REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. **il Rdc e il REIS sono incompatibili:** pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

ART.3) PRIORITA' DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, pari all'80% del finanziamento complessivo al netto delle quote da dedurre ai sensi della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. e delle presenti linee guida, per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Per consentire ai Comuni di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2021 **sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare** secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

ISEE EURO 0 - 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.650	euro 275
2	euro 2.100	euro 350
3	euro 2.550	euro 425
4 e superiori a 4	euro 2.730	euro 455

Priorità 2**ISEE EURO 3.001 - 6.000**

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.350	euro 225
2	euro 1.800	euro 300
3	euro 2.250	euro 375
4 e superiori a 4	euro 2.430	euro 405

Priorità 3**ISEE EURO 6.001 - 9.360**

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 840	euro 140
2	euro 1.290	euro 215
3	euro 1.740	euro 290
4 e superiori a 4	euro 1.920	euro 320

Priorità 4**ISEE EURO 9.361 FINO A 12.000**

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 540	euro 90
2	euro 990	euro 165
3	euro 1.440	euro 240
4 e superiori a 4	euro 1.620	euro 270

Sub priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- famiglie, anche formate da **un solo componente, senza dimora**;
- famiglie composte da **6 persone e più** (risultante da stato di famiglia);
- famiglie composte da **una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati**;
- **coppie sposate o coppie di fatto registrate**, conviventi da almeno **6 mesi** e composte da **giovani che non abbiano superato i 40 anni di età**;
- **famiglie comunque composte**, incluse quelle unipersonali.

ART. 4) DEROGHE

- 1) In deroga ai requisiti di accesso di cui all'art. 3, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati al paragrafo 1.2.
- 2) Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto 1) è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	Euro 100,00	a) Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 1
Nuclei con 1 minore	Euro 200,00	a) Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui alla lettera 3)
Nuclei con 2 minori	Euro 300,00	
Nuclei con 3 minori	Euro 400,00	
Nuclei con 4 o più minori	Euro 455,00	

Nelle fattispecie sopra elencate (lettera a e lettera b) il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a **sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali** definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 *"Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza"*, dai Codici A1.05 a A1.23.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia certezza in merito alla quota di sussidio RDC spettante al beneficiario, **il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria RDC.**

ART. 5) I PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un **patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare**, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un **progetto di inclusione** attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti all'art. 5 delle presente Bando) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, **il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.**

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei Progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

Anche per gli anni 2021-2023, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, si prevedono le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che **non comportino un particolare livello d'integrazione** con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del **servizio sociale comunale**.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda **interventi integrati particolarmente complessi** come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli **Ufficio di Piano del PLUS di Ozieri**.

3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il percorso di inclusione.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina A titolo esemplificativo e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune dispone:

- accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali; i Comuni potranno in tal modo alimentare un elenco di questi progetti che verranno messi a disposizione delle altre amministrazioni comunali;
- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.
- promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni ecc.);
- partecipazione a progetti di inclusione promosse da associazioni regolarmente costituite, cooperative e imprese;
- laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agroalimentare, dell'artigianato ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto o il mancato rispetto di uno o più clausole in esso contenute, comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente programma.

L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 (es. quelli finanziati con il programma LavoroRAS).

ART. 6) PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE D'INCLUSIONE

Sono individuati i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da **solì anziani di età superiore agli 70 anni**, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla **L.R. 15/1992** e dalla **L.R. n. 20/1997**;
- Nuclei familiari con particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari.

ART. 7) PROGETTI SPERIMENTALI

La Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa.

Si distinguono **due tipologie progettuali**:

a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative;

b) Percorsi di sostegno alla genitorialità a favore delle famiglie in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita qualora si presenti una situazione di bisogno complesso.

Per entrambe le tipologie progettuali, potrà essere destinata la somma massima a 6.000,00 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

ART. 8) SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

I beneficiari del REIS possono svolgere **servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito del Plus** di appartenenza in presenza di specifici accordi.

I comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

I servizi potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi in corso per i PUC, attivati nell'ambito del Reddito di Cittadinanza.

ART. 9) PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PER STABILIRE LE SPECIFICHE PREMIALITA' IN FUNZIONE DEI RISULTATI SCOLASTICI CONSEGUITI DAI FIGLI

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i **Comuni** potranno **far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli nell'anno scolastico 2021/2022.**

Le risorse per il finanziamento di questo intervento **ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale.**

Alle famiglie, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS un **premio di euro 150,00** per ogni figlio che abbia conseguito la seguente valutazione al termine dell'anno scolastico 2020/2021:

SCUOLA	VOTAZIONE CONSEGUITA
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria I grado	Media dell'8
Scuola secondaria II grado	Media dell'8

ART. 10) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, commi 6, 7 e 8 della legge regionale n. 18/2016.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare. In caso di nucleo unipersonale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al

nucleo familiare individuato dal Comune. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Per tutti i nuclei beneficiari, la durata dell'erogazione monetaria è fissata in 12 mesi e prescindere dalla durata del Progetto di inclusione attiva.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso **uno stesso beneficiario (compreso il proprio nucleo familiare) può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.**

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Il beneficio verrà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente. Nel caso in cui il beneficiario non sia in possesso di un conto intestato dovrà (pena l'impossibilità di erogare il contributo) provvedere quanto prima alla sua apertura e alla relativa comunicazione del codice IBAN, necessario per il versamento.

Il contributo REIS ordinario, all'interno del Casellario dell'assistenza / SIUSS, verrà indicato con il codice A1.04 - Contributi economici a integrazione del reddito familiare.

ART.11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza dovrà essere redatta on line collegandosi al seguente link http://ozieri.socialiccs.it/sicare/esicare_login.php attraverso l'accesso con lo **SPID** (Identità Digitale).

Gli utenti, privi di **SPID** (Identità Digitale), dovranno recarsi o contattare telefonicamente il Comune di Residenza per prendere appuntamento con un Operatore che lo accompagnerà nella presentazione dell'istanza o nella compilazione della delega per la presentazione della stessa sulla piattaforma Sicare.

L'istanza dovrà pervenire deve pervenire a partire **dal giorno 12/10/2021 2021 fino alle ore 13:00 del giorno 18/11/2021 pena esclusione.**

I Servizi Sociali, a seguito dell'istruttoria delle domande pervenute, provvederanno a predisporre una graduatoria degli ammessi e degli esclusi nel rispetto delle direttive impartite dalla RAS e dal presente Bando ed in considerazione delle risorse finanziarie assegnate ai Comuni per le suddette finalità.

In caso di ammissione al beneficio, i requisiti di accesso alla misura dovranno essere posseduti dal richiedente per tutta la durata dell'intervento. Il Servizio Sociale provvederà ad effettuare verifiche periodiche finalizzate ad accertare il mantenimento dei requisiti di accesso durante tutto il periodo di godimento del sussidio. Pertanto, il beneficio inizialmente riconosciuto verrà riquantificato qualora dovessero verificarsi dei mutamenti della condizione dei beneficiari.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza.

ART.12) GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per un periodo di 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet del Comune di riferimento, con valore di notifica e garantendo la tutela dei dati personali attraverso l'indicazione delle sole iniziali del nome e cognome, della fascia di priorità assegnata e della parte finale del codice fiscale.

ART. 13) ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal programma coloro:

1. che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
2. che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando.

ART.14) VERIFICHE

Il Comune procederà con le verifiche di competenza. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

ART. 15) RICORSI

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria. Se entro tali termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

ART.16) TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA PRIVACY

I dati personali forniti nell'allegato 1 al presente Bando e nella documentazione ad essi allegati, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali dall'Amministrazione Comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto al conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

ART.17) PUBBLICITA'

Il presente bando viene affisso all'Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile sul sito web del Comune di riferimento.

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico, e per ulteriori informazioni è inoltre possibile contattare gli uffici ai rispettivi recapiti telefonici.

ART. 18) RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau";
- art. 4, comma 11, della Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 "Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie";

- art. 7, commi 3 e 4, della Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 "Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio.";
- art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 "Legge di stabilità 2021";
- Deliberazione G.R. n.34/25 del 11.08.2021 avente ad oggetto: "Linee Guida per il triennio 2021/2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n.18/2016 e misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19".

PARTE SECONDA

MISURE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19

Per l'anno 2021, le risorse assegnate ai comuni in attuazione di quanto stabilito dall'art.3, commi 4 e 5 della L.R. n.4/2021, sono destinate ad altri interventi di contrasto alla pandemia COVID-19.

Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al RDC (o ad altre forme di aiuto) e che si trovino, a causa delle conseguenze della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-economico.

L'intervento prevede l'erogazione di un sussidio economico che non potrà, in ogni caso, superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS.

I Comuni potranno gestire tali risorse a sportello **fino ad esaurimento dei fondi** che non dovranno obbligatoriamente coincidere con i tempi di pubblicazione degli Avvisi Reis.

L'ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione del Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di bisogno.

Non potranno essere ammesse alla presente misura, le famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente **superiore a euro 15.000,00**.

Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con **ISEE tra i 12.001,00 e i 15.000,00 euro si prenderanno in riferimento gli importi definiti per la priorità 4 di cui all'articolo 3 del presente Bando**.

Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000,00, il Servizio Sociale Professionale potrà valutare l'ammissione alla presente misura di adulti, **esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati**. Per tali situazioni la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale sarà vincolante. Con queste risorse possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei che beneficino del RDC, quando l'importo di RDC mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE.

L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS di cui all'articolo 4 del presente Bando.

Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda alle Linee Guida concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione Sociale di cui alla L.R. n.18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19" per il biennio 2021/2023 approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n.34/25 del 11.08.2021.

Sui siti istituzionali dei Comuni di Ozieri, Tula, Esporlatu e Benetutti sarà possibile consultare il presente bando.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Sociale del proprio Comune.

Ozieri, 05/11/2021

F.to

La Responsabile

Settore LLPP e Politiche di Coesione Sociale
Servizio 2.2 - Servizi alla Persona
Coordinatrice dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Alessandra Zoroddu

Servizio Sociale Amministrativo

Comune di Ozieri

☎ tel. 079/78.12.60 -61

E-mail: amministrativoservizisociali@comune.ozieri.ss.it

PEC servizisociali@pec.comune.ozieri.ss.it

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Francesca Scodino

